

CAMERA DEI DEPUTATI N. 108

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato TOZZI CONDIVI

Annunziata il 22 agosto 1953

Ricostruzione del comune di Civitanova Marche (Alta)
in provincia di Macerata

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con regio decreto 27 luglio 1938, n. 1299, i comuni di Civitanova Marche e di Portocivitanova, quest'ultimo già frazione « Porto » del comune di Civitanova Marche (eretta in comune autonomo con regio decreto 25 maggio 1913, n. 564), furono riuniti in unico comune con denominazione « Civitanova Marche » e sede a Portocivitanova.

Il provvedimento, cui non furono estranee pressioni ed influenze politiche, venne, in effetti, ad unificare due comuni in condizioni di provvedere alle esigenze delle rispettive amministrazioni autonome, e la sua adozione non mancò di determinare risentimenti nelle popolazioni interessate e particolarmente in quella di Civitanova Marche, che fin d'allora ebbe ad esprimere, con chiare manifestazioni, anche collettive, il suo vivo malcontento.

Liberata la provincia di Macerata, il Governo militare alleato, con ordinanza del 30 novembre 1944, dispose la ricostruzione dei due preesistenti Enti, accogliendo le aspirazioni di quelle popolazioni, ed assegnò ad essi le circoscrizioni territoriali che avevano prima dell'unificazione disposta con regio decreto 27 luglio 1938, n. 1299.

Da allora (1° dicembre 1944) i due comuni di Civitanova Marche e di Portocivitanova hanno vissuto una vita amministrativa nettamente distinta ed autonoma. Infatti:

a) ai due comuni vennero assegnati due distinti segretari comunali di grado corrispondente alla popolazione di ogni singolo comune;

b) nei due comuni, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, vennero nominate e rinnovate due distinte Giunte comunali che hanno regolarmente funzionato fino al 5 marzo 1949;

c) il Ministero dell'interno ha concesso sempre distinte integrazioni ai distinti bilanci dei due comuni.

L'ordinanza del Governo militare alleato la quale come si è detto ha avuto piena applicazione, era stata revocata in data 23 febbraio 1945, senonché perdurò la separazione di fatto dei due comuni, che trova la sua ragion d'essere nella netta divergenza esistente fra le aspirazioni e le tendenze delle rispettive popolazioni.

Tale divergenza, che già ebbe nel 1923 a dar luogo alla separazione della frazione Portocivitanova dal comune di Civitanova Marche, trae origine da reali diversità storico-ambientali, economiche e topografiche, che non potrebbero disconoscersi. Mentre, infatti, Civitanova Marche, con una popolazione di 5954 abitanti al 1° gennaio 1946 ed un territorio di 3.620 ettari, possiede un'economia quasi totalmente agricola, il centro di Portocivitanova, che conta una popolazione — sempre al 1946 — di 13.263 abitanti e possiede un territorio di 937 ettari, ha invece spiccate caratteristiche di zona industriale ed inoltre la sua popolazione trae larghe fonti di reddito dall'esercizio della pesca e dai traffici commerciali.

Il comune di Civitanova Alta, con delibera 1° aprile 1947, alla unanimità chiedeva

al Ministero dell'interno di emanare il decreto per dare forma definitiva a quanto in fatto era già stato compiuto.

Il prefetto della provincia di Macerata, in base a nota del Ministero, con decreto 21 settembre 1947, indicava un *referendum* tra le popolazioni interessate — ai soli fini istruttori — ed il *referendum* si svolse il 9 novembre 1947 con il seguente risultato: n. 2513 in favore della ricostituzione n. 1096 per il mantenimento della riunione, con il risultato cioè che il 72 per cento di votanti era favorevole alla ricostituzione.

Malgrado ciò non si procedeva alla ricostituzione, sebbene il Ministro avesse fatto approntare uno schema di decreto, anche perché il Governo, sulla base dell'articolo 133 della Costituzione, riteneva non potersi procedere alla ricostituzione di comuni fino a tanto che non fosse creato l'Ente regione a ciò competente.

Superata questa incertezza, si è provveduto alla ricostituzione di vari comuni.

Civitanova Marche chiese pertanto che fosse superata una situazione tanto anormale, causa di dissensi e contrasti, dannosa per entrambi i comuni i quali, enti di fatto, non potevano più oltre protrarre la loro attività in queste condizioni.

A tali finalità e criteri si ispirò la proposta di legge che ebbi l'onore di presentare alla approvazione della Camera il 6 febbraio 1950 con il n. 1053.

La proposta, portata alla I Commissione in sede legislativa, con parere favorevole del Governo, dopo ampia disamina venne appro-

vata il 12 maggio 1950. Venne trasmessa al Senato prendendo il n. 1052 di quel ramo del Parlamento; ma poi, per contrasti sorti a seguito della proposta di legge Rosati, la proposta insieme con molte altre fu passata alla I Commissione del Senato soltanto in sede referente. E la proposta in sede referente venne anche approvata. Ma restò bloccata in attesa della discussione ed approvazione della proposta Rosati. Approvata questa dal Senato venne approvata anche dalla Camera, ma con la precisa promessa che da parte governativa si sarebbero senz'altro approvate le ricostituzioni dei comuni deliberate almeno da uno dei rami del Parlamento in sede legislativa.

Sono passati ancora dei mesi ed il comune di Civitanova Marche invece che riacquistare quella sistemazione in due comuni distinti così come aveva insistentemente richiesto, si è visto togliere quelle libertà che aveva riconquistato con la liberazione. Il comune è stato a forza riunito. È stato nominato un segretario, si sono fatte le elezioni per il comune unito, e ciò malgrado le reiterate proteste del vecchio comune di Civitanova Alta, malgrado il parere espresso con ordini del giorno votati in sede legislativa dalla I Commissione della Camera.

In queste condizioni non resta al sottoscritto che ripresentare alla vostra approvazione, onorevoli colleghi la proposta di legge nel testo così come modificato ed approvato dalla Camera, nella fiducia che le aspirazioni del comune di Civitanova Marche vengano accolte.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le frazioni di Civitanova Marche e di Portocivitanova, dell'attuale comune di Civitanova Marche, sono costituite in comuni autonomi.

ART. 2.

Il comune di Civitanova Marche, costituito con regio decreto 27 luglio 1938, n. 1299, è soppresso.

ART. 3.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere con decreto presidenziale a tutto quanto occorre per la esecuzione della presente legge.